

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

18/6/98

N. 76/98 Esec.

Visti gli atti di esecuzione a carico di GUARESCHI Rodolfo,  
nato il 20.1.1950 a Salsomaggiore Terme (PR) ed elettivamente  
domiciliato in Parma Via Argini Enza n. 103.

Premesso che nei confronti del predetto sono state, fra  
l'altro, emesse le seguenti sentenze di condanna:

1. Sentenza 26.1.1970 Pretore  
Parma, irrevocabile il 16.2.1970.  
Reato: art. 83 comma 5 D.P.R. n.  
393/59.

a.-- m. 2 gg.-- A. € 9.000 A.

Pena sospesa non menzione.  
Con declaratoria 11.8.1990 Procura  
Repubblica presso Pretura Parma  
applica amnistia ai sensi del  
D.P.R. n. 75/1990.

2. Sentenza 10.6.1976 Pretore  
Parma, irrevocabile il 7.6.1977.  
Reato: art. 32 Legge n. 990/69.

a.-- m.-- gg. 5 A. € 20.000 A.

Pena sospesa.  
Con declaratoria 23.9.1978 Pretore  
Parma applicata amnistia ai sensi  
del D.P.R. n. 413/78.

3. Sentenza 17.3.1977 Pretore  
Bologna, irrevocabile il 5.5.1977.  
Reato: art. 32 Legge n. 990/69.

a.-- m.-- gg. 5 A. € 5.000 A.

Pena sospesa.  
Con declaratoria 31.8.1978 Pretore  
Bologna applicava amnistia ai sensi  
del D.P.R. n. 413/78.

4. Sentenza 21.1.1987 Tribunale  
Parma, irrevocabile l'8.3.1991.  
Reato: art. 1 comma 2 n. 2 Legge n.  
516/82.  
Commesso nel gennaio 1984.

a.-- m. 4 gg.15 A.

Pena sospesa.

5. Sentenza 27.11.1989 Corte  
Appello Bologna, irrevocabile il

23.5.1991.

Reato: art. 216 R.D. n. 267/42.

Commesso nel giugno 1978.

a. 2 m.-- gg.-- R.

Pena accessoria inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10.

Pena interamente condonata ai sensi del D.P.R. n. 865/86.

6. Sentenza 23.10.1987 Tribunale Parma, irrevocabile il 23.6.1993.

Reato: art. 1 comma 2-6 Legge n. 516/82, art. 81 C.P..

Commesso il 23.4.1985.

a.-- m. 3 gg.-- A. € 9.000.000 A.

Interdizione dall'ufficio commissioni tributarie per anni 3. Pubblicazione del provvedimento di condanna.

Sospensione dalle funzioni di rappresentanze e assistenza in materia tributaria per mesi 2.

Incapacità di contrattare con pubbliche amministrazioni per anni 1.

Pena sospesa.

7. Sentenza 5.12.1990 Tribunale Parma, irrevocabile il 2.11.1993.

Reato: art. 1 Legge 516/82, art. 81 C.P.

a.-- m. 4 gg.-- A. € 12.000.000 A.

Pena accessoria dell'interdizione dall'ufficio commissioni tributarie per anni 3.

Interdizione dalle funzioni di rappresentanze ed assistenza in materia tributaria per mesi 2.

Incapacità di contrattare con pubbliche amministrazioni per anni 1. Pubblicazione del provvedimento di condanna.

Pena interamente condonata per D.P.R. n. 394/90.

8. Sentenza 13.2.1991 Tribunale Parma, irrevocabile il 16.11.1994.

Reato: art. 368 C.P.

Commesso il 12.12.1984.

a. 1 m. 4 gg.-- R. →

Pena condonata per D.P.R. n. 394/90.

9. Decreto 20.1.1997 G.I.P. Pretura

Parma, irrevocabile il 25.2.1997.  
Reato: art. 217 R.D. n. 267/42.  
Compresso il 23.10.1994.

a.-- m. 3 gg.-- R.

Pena accessoria inabilitazione  
all'esercizio di un'impresa  
commerciale per anni 1.  
Incapacità ad esercitare uffici  
direttivi presso qualsiasi impresa  
per anni 1.  
Sostituita la reclusione con  
€ 6.750.000 di multa.

10. Sentenza 14.11.1996 Corte  
appello Bologna, irrevocabile il  
21.10.1997.  
Reato: per Legge n. 516/82.  
Compresso dal 1985 al 1989.

a. 2 m. 2 gg.-- R. € 12.000.000 M.

Pena accessoria Interdizione  
perpetua di componenti di  
commissioni tributarie più art. 6  
Legge n. 516/82.  
Pubblicazione sentenza su la  
"Gazzetta di Parma".  
Condonati anni 2 di reclusione e €  
10.000.000 di multa e le pene  
accessorie per D.P.R. n. 394/1990.

11. Sentenza 14.11.1996 Corte  
appello Bologna, irrevocabile il  
19.2.1998.  
Reato: art. 216 L.F.  
Compresso il 27.9.1984.

a. 2 m.-- gg.-- R.

Pena accessoria inabilitazione  
all'esercizio di un'impresa  
commerciale e incapacità ad  
esercitare uffici direttivi presso  
qualsiasi impresa per anni 10.  
Pene interamente condonate per  
D.P.R. n. 394/90.

- ritenuto che appare necessario procedere ad unificazione delle  
pene ai fini della esecuzione mediante il calcolo matematico  
perchè più favorevole al condannato;

- ritenuto che non possono essere comunque prese in  
considerazione le pene di cui alle sentenze sub 1), 2) e 3)  
perchè estinte per amnistia, giusti i provvedimenti in atti;

- ritenuto che quanto alla sentenza sub 4) il beneficio della sospensione condizionale della pena debba essere revocato - formulando istanza in tal senso alla Corte d'Appello - per effetto della sentenza sub 5) ai sensi dell'art. 168 comma 1° n. 2 C.P.; che altrettanto va disposto quanto al beneficio lucrato con la sentenza sub 6) per effetto della sentenza sub 5), ai sensi dell'art. 168 comma 1° n. 2 C.P.;

- ritenuto che debba essere revocato - con richiesta alla Corte d'Appello - il beneficio dell'indulto concesso ex D.P.R. 394/90 sulle pene di cui alle sentenze sub 7), (8), 10) e 11) e debba essere applicato per una sola volta sulla pena cumulata;

- ritenuto conseguentemente che dalla pena complessiva risultante dalle sentenze sub 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) pari ad anni *Calanni* 7 mesi 6 reclusione e 18.750.000 multa più mesi 11 giorni 15 arresto e 21.000.000 ammenda debbano essere detratti:

- per condono ex D.P.R. n. 865/86 applicato anche alle pene accessorie anni 2 di reclusione e 9.000.000 ammenda rispetto alla sentenza sub 5) e sub 6);

- per condono ex D.P.R. n. 394/90 applicato anche alle pene accessorie per intero anni 2 reclusione e 10.000.000 di multa.

Ritenuto conseguentemente che la pena in concreto da espiare è pari ad anni 3 mesi 6 di reclusione e 8.750.000 di multa più mesi 11 giorni 15 arresto e 12.000.000 ammenda;

D I S P O N E

di conseguenza che GUARESCHI Rodolfo debba espiare in concreto la pena di anni 3 mesi 6 reclusione e € 8.750.000 di multa più mesi 11 giorni 15 arresto e € 12.000.000 ammenda.

O R D I N A

che il presente provvedimento sia notificato, nelle forme di legge, all'interessato.

C H I E D E

che l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, osservate le forme di rito, voglia:

- a) Revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena lucrato con le sentenze sub 4) e 6) e ordinare la relativa esecuzione;
- b) Revocare il condono lucrato con le sentenze sub 7), 8), 10) e 11);
- c) Applicare sulla pena cumulata il condono ex D.P.R. 16.12.1986 n.865 nella misura di € 9.000.000 di ammenda, in aggiunta al già lucrato indulto di anni 2 di reclusione di cui alla sentenza sub 5);
- d) Applicare sulla residua pena cumulata il condono ex D.P.R. 22.12.1990 n. 394 nella misura di anni 2 reclusione € 10.000.000 di multa e di tutte le pene accessorie.

Rilevato che per questa procedura risulta assistito da difensore di fiducia, avv. Ludovico ISI del Foro di Parma, al quale il presente provvedimento dovrà essere notificato nelle forme di legge.

Bologna, 18 giugno 1998

IL PROCURATORE GENERALE  
F.to dr. Paolo ANGELI, Sost.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Bologna, 18 giugno 1998

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Guido GUARAGNELLA



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

ORDINANZA DELLA CAMERA DI CONSIGLIO

La Corte d'Appello di Bologna, Sezione III penale, riunita in Camera di Consiglio e composta dagli Ill.mi Sigg.

Dr. Francesco Magnardi

Presidente

Dr. Aurelio Ughesoni

Dr. Pietro Campenile

Consiglieri

9/7/99

pronuncia la seguente

ORDINANZA

nei confronti di:

Mariani Federico Rodolfo - in atti per represso

letta l'incriminazione formulata dal procuratore, volde a:

a) sospendere l'eccezione della legge e l'ufficio di direzione in sede di giudizio C. A. Bologna 14/11/96 - emmi due e unni due di reclusione e lire 12.000.000 di multa - e trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dall'art. 48 l. n. 374/75;

b) dichiarare la decisione della procedura in eccesso, al fine di

acquiriti l'evento del ricorso per adempimento  
in ordine e residenza CA Bologna della  
II sez. - giudice ordinario si  
fatto e residenza - per i successivi  
fatti - come lo è a Bologna del I,  
condizione

celebrato ut supra e come da piano che  
nel corso della quale il P.G. ha svolto  
cursivamente il ricorso in attesa della  
definitiva della procedura in corso  
che in ordine alle cui residenze si è  
emerge espone con i suoi precedenti  
verbi verbali (cf. form del 16.2.88);  
Milano, in primo, che le residenze  
come da queste carte, per ordinar-  
mente prevedendo l'effettuazione del tutto  
analitico, hanno fondamento come  
non: Sindaci (sent. CA-Bo del 3.7.90:  
fatti occorrendo in Perme nell'aprile  
1985; sent. CA Bo. del 31.1.82 e fatti  
occorrendo in Perme il 16.12.89;  
sent. CA Bo. del 13.7.88: fatti e cartelle  
del gennaio 1988; sent. P.A. Bo del  
14.11.86: fatti occorrendo in Perme  
in Perme, e dove; sent. CA Bo.  
del 28.1.89: fatti occorrendo in Perme e dove,  
verbi verbali 86-89 relativi a residenze  
del sindaco (sent. di conf. del).

vittorio che la vicenda ideologica  
sentire a problema principale dello  
3. Le due visioni proposte: dal punto  
vista, che avviene attraverso di fatti  
evoluzionistici o viceversa ma che, allo  
stesso, alcune modifiche dello stesso  
funzionamento è indispensabile;  
che la presenza di procedimenti civili  
effettivi, revocazione delle decisioni  
dichiarative dello stesso si evolvono  
da di cui della vicenda procedente  
al presente è del tutto arbitrario  
rispetto alle decisioni procedure  
di natura;  
che le vicende di crisi sono in  
due i molteplici fatti ma per  
provenire occorrono, oltre che  
il presente appare piuttosto  
debito al mondo di idee in  
quanto al delitto, piuttosto che otti-  
zioni, in un determinato e  
circoscritto tempo, ad eseguire  
alcune azioni illucide in un unico  
tempo minimo (le due procedure  
alle modificazioni della vicenda della  
decisione con univoci; alla loro  
presenza necessaria nel caso



ex DPR n. 865/86 nella misura  
di lire 5.000.000 di aumento e  
ex DPR n. 384/90 nella misura di  
lire due di valore e lire  
10.000.000 di nuovo e per occas  
ioni, ritenendo di procedere per  
questo modo.

P. & U.

nono il beneficio della risparmio  
ambizionale della perce già escluso  
con riservato immobili alloggi e educa  
di questi prodotti ed altro in altri de  
ment lucro; effice il numero ex  
DPR n. 65/86 nella misura di lire  
5.000.000 di aumento in efficienza  
e numero contenuto lucro ex  
riservato C.A. Bo del 27-11-88; effice  
il numero ex DPR n. 384/90 nella misura  
di lire due di valore e lire  
10.000.000 di nuovo e del perce  
escluso nella riserva perce come  
escluso nel P.f.;

rispetto agli altri indici e ridotti  
Bologna P. 7-5

Il numero di  
Migliori


Corte d'Appello di Bologna  
Depositato nella Cancelleria  
Osp: 27 LUG. 1999  
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Dr. P. GIROLANI

gestione  
Chiodo

È copia conforme all'originale

Bologna

18/8/99



Il Collaboratore del Cancelliere

- Dr. Paolo Martini -

TRIBUNALE DI PARMA UFFICIO UNICO U.N.E.P.  
RELATA E INOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto/a, Ufficiale Giudiziario addetto  
all'intestato ufficio, ho dato copia conforme all'originale dell'atto  
che precede a.....

Maresi Quaresoli Rodolfo  
e nei sig. Maresi Quaresimi Valerio,  
figlio naturale

31-08-99

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
ORDINANZA DELLA CAMERA DI CONSIGLIO

La Corte d'Appello di Bologna, Sezione III penale, riunita in Camera di Consiglio e composta dagli Ill.mi Sigg.  
dr. Francesco Dioguardi, Presidente  
dr. Daniela Migliorati, consigliere  
dr. Pietro Campanile, consigliere  
pronuncia la seguente

O R D I N A N Z A

nei confronti di:

Marusi Guareschi Rodolfo - in atti generalizzato.

Letta l'istanza formulata dal prevenuto volta a:

- a) sospendere l'esecuzione della pena a lui definitivamente irrogata con sentenza C.A. Bologna 14.11.96 - anni due e mesi due di reclusione e lire 12.000.000 di multa - e trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per l'applicazione della misura alternativa prevista dall'art. 47 L. n. 374/75;
- b) dilazionare la decisione della procedura in executivis, al fine di acquisire l'esito del ricorso per cassazione inordine a sentenza C.A. Bologna della II sez. penale contraddittoria rispetto a sentenza - per i medesimi fatti - emessa da C.A. Bologna sez. I, assolutoria.

Celebrata udienza camerale plurima nel corso della quale il P.G. ha anche consentito al rinvio in attesa della definizione delle procedure in corso ma in ordine alle istanze si è comunque espresso con toni sostanzialmente negativi (cfr. parere del 16.2.98);

rilevato, in primis, che le sentenze emesse da questa Corte, pur astrattamente prevedendo fattispecie delittuose analoghe, hanno purtuttavia contenuti distinti (sent. C.A. Bo del 3.7.90: fatti accaduti in Parma nell'aprile 1985; sent. C.A. Bo del 31.10.91: fatti accertati in Parma il 16.12.89; sent. C.A. Bo del 13.7.88: fatti accertati nel gennaio 1984; sent. C.A. Bo del 14.11.96: fatti accaduti sino al 1989 in Parma e altrove; sent. C.A. Bo del 28.1.99: fatti accertati in Parma e altrove negli anni 86-89 relativamente ad ulteriori società di capitali);

rilevato che la reiterata istanza tendente a produrre decisione della S. Corte sui ricorsi proposti dal prevenuto, che asserisce trattarsi di fatti analoghi e/o connessi ma che, allo stato, alcuna modifica dello status processuale è intervenuta;

che la procedura di civile afferente revocazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di una delle società facente capo al prevenuto è del tutto ultronea rispetto alla presente procedura di esecuzione;

che la richiesta di continuazione tra i molteplici fatti non può trovare accoglimento, atteso che il prevenuto appare piuttosto dedito ad uno stile di vita improntato al delitto, piuttosto che attivarsi, in un determinato e circoscritto tempo, ad eseguire alcune azioni illecite in un unico disegno criminoso (basti pensare alla molteplicità delle società, delle operazioni commerciali, alla perpetrata reiterazione nel corso degli anni; cfr. sentenze C.A. Bo citate);

che pertanto non può trovare accoglimento l'istanza di ulteriormente differire il termine di inizio della esecuzione della residua pena di due mesi di detenzione, previa applicazione dell'indulto nella misura di anni due di reclusione, di cui a provvedimento di cumulo come richiesto dal P.G. in data 18.6.98;

che la richiesta - ed ottenuta dilazione, finalizzata asseritamente ad ottenere "revocazioni" da parte della S. Corte di sentenze di condanna non hanno prodotto altro che vano differimento dell'esecuzione della pena, che che risulta invero del tutto illegittima, alla luce dell'immanente situazione processuale;

sulla richiesta del P.G. di cui agli atti, di revoca del beneficio della sospensione condizionale già lucrato con sentenze di condanna cui ne hanno fatto seguito ulteriori;

di revoca del condono già applicato e di applicazione, invece, di condono ex DPR n. 865/86 (nella misura di lire 9.000.000 di ammenda e ex D.P.R. n. 394/90 nella misura di anni due di reclusione e lire 10.000.000 multa e pene accessorie, ritenuto di procedere pedissequamente

P.Q.M.

revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso con sentenza irrevocabile irrogata a carico di Guareschi Rodolfo e del condono indebitamente lucrato; applica il condono ex DPR n. 865/86 nella misura di lire 9.000.000 di ammenda in aggiunta al condono correttamente lucrato con sentenza C.A. Bo del 27.11.89; applica il condono ex DPR n. 394/90 nella misura di anni due di reclusione e lire 10.000.000 di multa e delle pene accessorie sulla residua pena come cumulata dal PG;  
rigetta ogni altra istanza o richiesta.

Bologna 9.7.99

Il Consigliere est  
Migliorati

Depositato nella cancelleria  
il 27 lug. 1999

Il Presidente  
Dioguardi



# PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

n° 76/98 reg. esec.

## ORDINE DI ESECUZIONE

### Il Procuratore Generale della Repubblica

visto il proprio provvedimento di unificazione pene concorrenti emesso in data 18.6.1998, approvato dalla Corte di Appello di Bologna con ordinanza in data 9.7.1999, con il quale **GUARESCHI MARUSI RODOLFO**, nato il 20.1.1950 a Salsomaggiore Terme (PR) e residente a Parma in Via Argini Enza n. 103, deve espiare in concreto la pena di **Anni 3 (TRE) Mesi 6 (SEI) di reclusione e Mesi 11 (UNDICI) e Giorni 15 (QUINDICI) di arresto**

visto l'articolo 656 del codice di procedura penale,

#### ordina

l'esecuzione del provvedimento di unificazione pene concorrenti e dispone la carcerazione del condannato per l'espiazione della pena residua di **Anni 3 (TRE) Mesi 6 (SEI) di reclusione e Mesi 11 (UNDICI) e Giorni 15 (QUINDICI) di arresto**

#### Dispone

perciò che gli agenti della Forza pubblica, assicuratisi della persona del condannato, gli consegnino copia di questo ordine e quindi lo conducano nel più vicino Istituto di detenzione per espiarvi la pena sopra indicata.

#### Manda

alla Segreteria di trasmettere l'ordine di esecuzione a chi deve eseguirlo, di notificarne copia ai difensori del condannato e di procedere a tutti gli adempimenti di sua competenza.

Il condannato risulta avere difensore di fiducia l'**Avvocato Ludovico ISI del Foro di PARMA ed Avvocato Aniello SCETTINO del Foro di PARMA**  
Bologna, 31.8.1999

**F.to IL PROCURATORE GENERALE**  
**Dott. Giuseppe MATTIOLI sost.**

E' copia conforme all'originale

Bologna, 31.8.1999

**IL DIRETTORE DI CANCELLERIA**

**Giulio SARNO**

Con istanza ex art. 666.7. cpp, depositata il 26/8/99, la difesa di Marusi Guareschi Rodolfo chiedeva a questa Corte d'Appello in sezione feriale, in pendenza del proposto ricorso per cassazione previsto dal 6° co. del medesimo articolo, la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza 9/7/99, depositata il 27/7/99, con cui la III Sezione penale della stessa Corte, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato alcune istanze del Marusi Guareschi e aveva accolto invece le richieste del PG (afferenti un provvedimento di unificazione di pene), contenute in un processo riunito del quale era lamentata l'omessa menzione nell'avviso di convocazione per l'udienza camerale.

Nelle more l'ufficio di Procura dava esecuzione al proprio provvedimento, integrato da quello della Corte, e ordinava la carcerazione del Marusi Guareschi (4/9/99).

All'udienza fissata per la discussione dell'istanza il difensore insisteva nella richiesta di sospensione. Il PG non si opponeva. La Corte riservava la propria decisione.

La Corte ritiene che l'istanza vada accolta, con conseguente ordine di scarcerazione dell'interessato in pendenza del proposto ricorso per cassazione.

Dalla lettura degli atti si evince infatti che al procedimento relativo all'originaria istanza della difesa (ed altre), volta in primis ~~che~~ ad ottenere una sospensione dell'ordine di carcerazione (che riteneva contenuta in un residuo di pena di due mesi di reclusione) e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale (29/10/97), era stato riunito (peraltro ad istanza della difesa stessa: v. richiesta del 13/7/98) quello relativo al provvedimento di unificazione di pene elaborato dalla Procura Generale in data 18/6/98, che presupponeva peraltro un intervento della Corte, quale giudice dell'esecuzione, per la revoca di alcuni benefici e il diverso computo di altri, portando la complessiva pena detentiva da espriare ad anni 3 e mesi 6 di reclusione e mesi 11 e giorni 15 di arresto.

La riunione avveniva però solo materialmente e dell'ampliato oggetto del procedimento non vi era traccia nei successivi avvisi di udienza (per il 21/1, il 18/2 e il 9/7/99) comunicati o notificati alle parti. E quando a conclusione dell'udienza del 9/7/99 (dove entrambe le parti, come risulta dal verbale, sembrano avere concluso solo sulle originarie istanze difensive) la Corte rigettava le richieste della difesa e accoglieva quelle del PG contenute nel provvedimento di unificazione delle pene, veniva posta la questione di nullità oggetto del ricorso per cassazione e, nelle more, l'odierna istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza.

In questa sede deve darsi atto delle omesse formalità lamentate dalla difesa e, se può ritenersi che della materiale riunione dei due procedimenti il difensore (non però il difeso), avesse comunque contezza (v. sua memoria dell'8/1/99, depositata il 18/1/99, in vista dell'udienza del 21/1/99), appare comunque opportuno che in pendenza del ricorso per cassazione l'esecuzione dell'impugnata ordinanza venga sospesa. Va conseguentemente disposta la scarcerazione del Marusi Guareschi se non detenuto per altra causa.


Pqm

visto l'art. 666.7. cpp,

sospende l'esecuzione dell'ordinanza del 9/7/99, depositata il 27/7/99, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna quale giudice dell'esecuzione, e per l'effetto ordina l'immediata scarcerazione di Marusi Guareschi Rodolfo se non detenuto per altra causa.

Bologna, 8/9/99

Il cons. est.



Il Presidente



Corte d'Appello di Bologna	
Depositato nella Cancelleria	
Oggi	- 9 SET. 1999
Il Cancelliere	



È copia conforme all'originale

Bologna

- 9 SET. 1999



IL COLLABORATORE DELLA CANCELLERIA  
Dr F. GIACOMINI

Notificata ai sensi dell'art. 148, comma 4°, c.p.p.

9/9/99 - 9 SET. 1999

IL PUBBLICO UFFICIALE ADDETTO

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Dr F. GIACOMINI





Osserva in fatto e in diritto.

1. - La corte d'appello di Bologna, con ordinanza in data 9.7.1999, rigettava le istanze del Marusi Guareschi di sospensione dell'esecuzione della pena, applicazione d'indulto, ineseguibilità di sentenze di condanna e applicazione della continuazione, ma, in accoglimento delle richieste del P.G. conseguenti al provvedimento di cumulo del 18.6.1998, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena e degli indulti concessi con talune sentenze indicate in questo provvedimento.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Marusi Guareschi, denunciando con un unico e complesso motivo di gravame la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 666.3 c.p.p., poiché negli avvisi delle udienze camerale erano state indicate soltanto le richieste dell'interessato e non anche quelle del P.G., sulle quali le statuizioni del giudice dell'esecuzione erano state pronunciate *de plano*.

2. - La censura in rito è fondata perché tutti gli avvisi delle udienze camerale non recano affatto menzione delle richieste del P.G. correlate al provvedimento di cumulo del 18.6.1998 di cui al distinto procedimento di esecuzione, del quale non è mai stata disposta la riunione con quello n. 64/98 instaurato sulle richieste dell'interessato; né, d'altra parte, la trattazione orale nel corso dell'udienza partecipata si è estesa da parte del P.G. o del difensore dell'interessato anche alla discussione delle prime.

Esclusa la rilevanza della denunciata nullità in merito alle ragioni di rigetto delle domande dell'interessato, queste si indicate - quali oggetto esclusivo del procedimento di esecuzione - negli avvisi di udienze e discusse nel corso della trattazione orale, risulta evidente la violazione dell'esercizio del diritto di difesa nel contraddittorio camerale per l'omessa indicazione negli avvisi di udienze dell'oggetto del procedimento riguardante le richieste del P.G., in ordine alle quali le relative statuizioni revocatorie ex art. 674 c.p.p. risultano pertanto adottate *de plano*.

L'ordinanza impugnata, siccome inficiata da nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p. limitatamente alle cennate statuizioni revocatorie, dev'essere annullata con rinvio allo stesso giudice per nuovo giudizio sulle stesse.

P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca dei benefici e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla corte d'appello di Bologna.

Così deliberato in camera di consiglio il 24 marzo 2000.

Il Consigliere estensore  
dr. Giovanni Canzio

DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA  
10 MAG. 2000  
IL COLLABORATORE  
DI CANCELLERIA

Il Presidente  
dr. Torquato Gemelli

COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Michelina Romeo

№ 584/95-T  
№ 405/95-T  
№ 272/00 RRCC



## CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Ordinanza in Camera di Consiglio

\* \* \* \* \*

La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Terza, riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:

Dott. Francesco Mario Agnoli	Presidente
Dott. Giorgio Della Lucia	Consigliere
Dott. Pietro Campanile	Consigliere

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

19.10.2000

In merito alle richieste di revoca della sospensione condizionale della pena e del beneficio dell'indulto avanzata dal Procuratore Generale della Repubblica di Bologna nei confronti del condannato Marusi Guareschi Rodolfo.

\* \* \*

1. Con ordinanza in data 9 luglio 1999 la Corte d'Appello di Bologna rigettava un'istanza del condannato Marusi Guareschi Rodolfo, tendente, fra l'altro, all'applicazione dell'indulto, del vincolo della continuazione e alla sospensione dell'esecuzione. Con lo stesso provvedimento venivano accolte le richieste del Procuratore Generale della Repubblica, formulate all'esito dell'emanazione del provvedimento di unificazione di pene concorrenti in data 18 giugno 1998, di revoca della sospensione condizionale e degli indulti già applicati con determinate sentenze.

A seguito di ricorso proposto dall'interessato, la Corte di Cassazione, con sentenza del 24 marzo 2000, annullava la suddetta ordinanza limitatamente al punto concernente la revoca

dei suddetti benefici, in quanto emanata – *in parte qua* – senza il preventivo avviso previsto dall'art. 666 comma 3 c.p.p., con conseguente nullità di ordine generale, rimettendo a questa Corte per nuovo esame della questione e confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

All'odierna udienza camerale il Procuratore Generale e il difensore del Marusi Guareschi concludevano come da verbale.

2 Osserva preliminarmente la Corte che l'odierna trattazione è stata preceduta da tempestivi e adeguati avvisi alle parti interessate.

Avanti di esaminare nel merito le richieste oggetto del presente giudizio di rinvio, deve darsi atto della produzione di una memoria da parte della difesa del Marusi Guareschi, in cui sostanzialmente si rappresenta la pendenza di altro procedimento in cui è stata chiesta, fra l'altro, la revoca di talune decisioni di condanna, in quanto concernenti reati interessati dalle recenti norme in materia di penalizzazione.

A giudizio della Corte la riunione della presente procedura a quella indicata nell'istanza, per la quale non risultano ritualmente avvisati i soggetti interessati, non solo produrrebbe nuovamente l'errore che ha determinato l'annullamento, ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., della precedente ordinanza di questa Corte, ma si porrebbe in contrasto con i dettami dell'art. 17 c.p.p. e, in generale, con evidenti esigenze di economia processuale. D'altra parte, non sussiste alcuna pregiudizialità fra le due procedure, dal momento che l'eventuale revoca di decisioni di condanna ai sensi dell'art. 673 c.p.p. non comporterebbe altro effetto che la caducazione delle già disposte esclusioni dei benefici.

3. Tanto premesso, osserva la Corte, quanto alla richiesta di revoca dei provvedimenti di applicazione dell'indulto, poiché complessivamente eccedente i limiti previsti dal decreto di clemenza n. 394 dell'anno 1990, che la stessa appare perfettamente aderente al dettato dell'art. 174, secondo comma, c.p., venendo in considerazione, piuttosto che la revoca, il c.d. ridimensionamento del beneficio. Si ritiene, infatti,

che quando bisogna ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato, con separati provvedimenti, in misura complessivamente superiore a quella prevista, non vada disposta la revoca del beneficio, ma lo stesso vada ridimensionato mediante la sua applicazione unitaria in sede di cumulo, ai sensi dell'art. 174, comma 2, c.p., il cui provvedimento si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate, le quali restano assorbite (Cass. pen., sez. I, 15 ottobre 1996, n. 5277, Girardi, Cass. pen. 1998, 526).

Ne consegue che deve condividersi la richiesta di ridimensionamento dell'indulto di cui al d.P.R. n. 394/1990, concesso, in maniera superiore a quella prevista, con le sentenze del Tribunale di Parma in data 5 dicembre 1990, 13 febbraio 1991 e della Corte d'Appello di Bologna in data 14 novembre 1996, e successiva applicazione del medesimo beneficio, alla pena cumulata, nella misura di anni due di reclusione, lire 10.000.000 di multa, oltre che al complesso delle pene accessorie.

Parimenti meritevole di accoglimento è la richiesta di dichiarare estinta, per effetto dell'indulto di cui al d.P.R. n. 865/1986, già interamente applicato in sede di cognizione alla pena detentiva, la pena dell'ammenda nella misura di lire 9.000.000.

4 Deve, infine, accogliersi la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al Marusi Guareschi con sentenze del Tribunale di Parma in data 21 gennaio 1987 e 23 ottobre 1987.

Dal certificato penale del predetto Marusi Guareschi emerge, infatti, che egli, con sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 27 novembre 1989, divenuta irrevocabile in data 23 maggio 1991, riportò condanna, per il reato di cui all'art. 216 del R.D. n. 267/1942, commesso nel giugno 1978, alla pena di anni due di reclusione.

Ne consegue che i benefici concessi con le citate sentenze sono revocabili di diritto ai sensi degli artt. 168, n. 2 c.p. e 175, u.c., c.p..

P. Q. M.

Visto l'art. 674 c.p.p.

REVOCA

I benefici della sospensione condizionale della pena applicati al condannato Marusi Guareschi Rodolfo con sentenze del Tribunale di Parma in data 21 gennaio 1987 e 23 ottobre 1987, nonché il beneficio dell'indulto di cui al d.P.R. n. 394/1990 applicato al predetto con sentenze del Tribunale di Parma in data 5 dicembre 1990, 13 febbraio 1991 e della Corte d'Appello di Bologna in data 14 novembre 1996.

Dichiara condonate, ai sensi del d.P.R. n. 394/1990 la pena della reclusione e della multa, come risultante dal provvedimento di cumulo emesso nei confronti del predetto Marusi Guareschi dalla Procura Generale della Repubblica di Bologna in data 18 giugno 1998, nella rispettiva misura di anni due e di lire 10.000.000, tutte le pene accessorie, nonché quella dell'ammenda, ai sensi del d.P.R. n. 865/1986, nella misura di lire 9.000.000,

Così deciso in Bologna, il 19 ottobre 2000.



IL CONSIGLIERE EST.

(Dr. P. Campanile)



IL PRESIDENTE

(Dr. F.M. Agnoli)



È copia conform all'originale

Bologna ... 6 NOV. 2000



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Ordinanza in Camera di Consiglio

\* \* \* \* \*

15.12.200

La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Terza, riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Dott. Francesco Mario Agnoli | Presidente  |
| Dott. Francesco Dioguardi    | Consigliere |
| Dott. Pietro Campanile       | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

in merito alla richiesta avanzata nell'interesse di Guareschi Marusi Rodolfo, nato a Salsomaggiore Terme il 20.1.1950 avente ad oggetto la revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., delle sentenze emesse nei suoi confronti concernente i reati di cui alla l. n. 516/82;

\* \* \*

Udita la relazione del Cons. Dr. Pietro Campanile;  
Ritenuta la propria competenza;

O S S E R V A

Le maggior parte delle figure criminose in relazione alle quali l'istante Guareschi Marusi è stato giudicato responsabile nelle decisioni di cui si chiede la revoca sono interessate dalle depenalizzazioni disposte

dalla legge 25 giugno 1999, n. 205, che prevede, fra l'altro, l'abrogazione del titolo I della l. n. 516/82 e dell'art. 20 l. n. 4/1929, in tema di ultrattività della legge penale tributaria.

Invero le fattispecie previste dai già vigenti art. 1 e 3 della l. n. 516/82, così come contestate, non trovano alcuna corrispondenza nella nuova disciplina dei reati finanziari adottata con d.lgs. n. 74/2000.

Per quanto attiene, poi, alla violazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) della citata l. n. 516/82, va rilevato che la nuova normativa, mentre da un lato prevede la punibilità di chi abbia emesso le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti, dall'altro, esclusa espressamente l'ipotesi del concorso di persone (art. 9), delinea una figura di reato - nella specie non rilevante - in cui l'utilizzazione dei documenti acquista rilievo solo all'atto della presentazione della dichiarazione.

Deve, pertanto, ritenersi che l'utilizzazione della predetta documentazione divenga illecita sotto il profilo penale solo in caso di dichiarazione annuale delle imposte, dovendosi in tal caso procedere a una rigorosa valutazione del capo d'imputazione, sotto il profilo della contestazione del fatto (V. Cass. S.U. 25 ottobre 2000, Di Mauro e altri).

Facendo applicazione dei principi testé richiamati, appare evidente come le decisioni di condanna indicate nell'istanza in esame debbano essere revocate, con eccezione dei punti - contenuti nella sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1742 del 14 novembre 1996, nell'ambito del procedimento scaturito dalla riunione dei giudizi conseguenti agli appelli proposti dal Marusi Guareschi contro le sentenze del Tribunale di Parma in data 15 novembre 1994 e del Tribunale di Modena in data 24 gennaio 1995 - riguardanti le imputazioni del reato di cui all'art. 4, lett. f), della citata legge n. 516 del 1982.

Invero la semplice lettura dei suddetti capi d'imputazione, indicati, quanto alla sentenza del Tribunale di Parma, sub H), e, quanto alla decisione del Tribunale di Modena, sub C), consente di ravvisare una sostanziale riconducibilità degli elementi essenziali della fattispecie nell'attuale previsione della più grave ipotesi delittuosa ora prevista dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000.

In entrambi i casi risulta contestato, infatti, di aver, "al fine di

evadere le imposte sui redditi, presentato le dichiarazioni dei redditi...allegando le fatture fittizie di cui ai capi A), B) e C)" (così il citato capo H) della decisione del tribunale di Parma), ovvero "di aver presentato la dichiarazione dei redditi simulando componenti negativi (costi da fatture relative a operazioni inesistenti)" : capo C) sentenza del tribunale di Modena.

Il reato previsto dall'art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 74 del 2000 prevede, appunto, l'indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte dei redditi, di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Deve pertanto ritenersi che in relazione a tale figura criminosa non si sia verificata un'abolitio criminis, bensì una successione di leggi penali che disciplinano il medesimo fatto (in tal senso, v. anche la citata decisione della S.C., 25 ottobre 2000, Di Mauro e altri).

Non può, del resto, condividersi la tesi difensiva secondo cui i reati in esame (con particolare riferimento alla simulazione dei componenti negativi per lire 1.350.000 nella dichiarazione presentata dal condannato quale amministratore unico della Intercomind S.r.l.) non sarebbero stati compiuti per evadere le imposte. Trattasi, a ben vedere, dell'impropria riproposizione di una questione di merito, esulante dalla procedura in esame, per altro già affrontata e risolta nel giudizio di cognizione. Giova in proposito ricordare come questa Corte, nella citata sentenza del 14 novembre 1996, si sia così espressa: *"E' chiara l'unica funzione possibile di tali fatture concernenti servizi: mutare le componenti del reddito dell'impresa livellando le parti attive e passive ed eludendo così l'imposizione fiscale"*.

Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio relativo alle imputazioni non interessate dalla revoca non si può prescindere dalla obiettiva gravità dei fatti, desumibile dell'elevato ammontare delle somme, indicate nelle dichiarazioni, relative a fatture emesse per operazioni inesistenti. Del resto, già il tribunale di Parma, con statuizione divenuta poi irrevocabile, aveva considerato più grave la violazione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 516/82, individuando la pena base in anni uno di reclusione e lire 5.000.000 di multa (le pene accessorie vennero in sede di cognizione dichiarate condonate). Appare congruo,

tenuto conto della non punibilità di numerosi reati satellite, dovuta alla depenalizzazione sopra indicata, apportare un aumento minimo a titolo di continuazione, nella misura di mesi uno di reclusione e lire 1.000.000 di multa.

P. Q.M.

Visto l'art. 673 c.p.p.;  
Su parere conforme del P.G.,

Revoca, perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato, le seguenti sentenze, limitatamente alle condanne relative ai reati di cui agli artt. 1, 3 e 4, comma 1 lett. d), emesse nei confronti di Guareschi Marusi Rodolfo, nato a Salsomaggiore Terme il 20.1.1950:  
Corte d'appello di Bologna, 13 luglio 1988, irr. l' 8.3.1991; 3 luglio 1990, irr. il 23.6.1993; 31.10.1991, irr. il 2.11.1993; 14.11.1996. irr. il 21.10.1997.

Ridetermina la pena, per il residuo reato di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) della l. n. 516/1982, in anni uno, mesi uno di reclusione e lire 6.000.000 di multa.

Così deciso in Bologna, il 15 dicembre 2000.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Corte d'Appello di Bologna  
Deposito nella Cancelleria

Oggi 19 DIC. 2000

Il Consigliere

P.Q.M.

visti gli artt.605, 623 c.p.p., giudicando in sede di rinvio sulla sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 10.2.2000, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.1.1997, appellata da Marusi Guareschi Rodolfo, assolve l'appellante dai reati ascrittigli, perchè i fatti non sono più previsti quali reati, mandando all'Autorità finanziaria competente, per quanto alla stessa pertiene.

Bologna, 9.6.2000

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
VIANA MATTEI

FATTA COMUNICAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 15 disp. reg. n. c.p.p.  
in data 13 GIU 2000

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO



2

**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
**CANCELLERIA PENALE CENTRALE**

*x Notifica  
al Condannato e  
Avv. STEFANO SALIMBENE di  
Salerno, Avv. GIUSEPPE  
PICARIS D'ENZA.*

N° Reg.M32: 441/2003

Data Udienza: **20/04/2004**

da notificare entro il: **05/04/2004**

**Il Presidente della 3° Sezione Penale**

Vista la richiesta presentata il 27/10/03 da Condannato  
**GUARESCHI MARUSI RODOLFO** nato a Salsomaggiore Terme il 20/01/1950  
~~Attualmente residente/detenuto a~~ Elett. Dom. Sant'Ilario d'Enza (RE) Via XXV  
Aprile n. 2 c/o Avv. Stefano Salimbene di Salerno

**avente ad oggetto:**

Istanza ex art. 673 cpp, revoca della residua condanna di cui alla sentenza della  
Corte d'Appello di Bologna del 14/11/96.

Prov. n° Reg. Esec. P.G. Bologna  
Rif. sent. C.A. Bologna: 14/11/96

Difensore di fiducia: Avv. Stefano Salimbene di Salerno elett.dom. ~~del~~  
S. Ilario D'Enza Via XXV Aprile 2.

Visti gli artt. 666 e segg. del C.P.P.

**FISSA**

Per il giorno **20/04/2004** alle ore 9,00 e segg, l'udienza in Camera di Consiglio  
nella quale la Corte prenderà in esame la richiesta suindicata. Avverte la  
persona sunnominata che potrà nominare un difensore di fiducia per questa fase;  
nonché comparire personalmente e presentare le proprie deduzioni o memorie  
nel suo interesse, anche a mezzo del difensore; se detenuto, potrà fare istanza  
per essere sentito ai sensi dell'art 666 4° comma c.p.p.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Procuratore Generale.

E' copia conforme all'originale

Bologna, li 18/03/2004

Bologna, 18 MAR 2004

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

DIRETTORE DI CANCELLERIA C3

CANCELLERIA C3

(Dr. Gian Paolo Ziccardi)

(Dessa G. Minervini)



16/11/2001



# PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
UFFICIO ESECUZIONE PENALE

N. 76/98 Esec.

Visti gli atti di esecuzione a carico di GUARESCHI MARUSI Rodolfo  
nato il 20.1.1950 a Salsomaggiore Terme (PR)  
ed attualmente residente a Parma Strada Argini Enza n. 103.

Premesso che nei confronti del predetto sono state, fra l'altro, emesse le seguenti sentenze di condanna:

1. Sentenza 26.1.1970 Pretore Parma,  
irrevocabile il 16.2.1970  
**AMNISTIATA**
2. Sentenza 10.6.1976 Pretore Parma  
irrevocabile il 7.6.1977  
**AMNISTIATA**
3. Sentenza 17.3.1977 Pretore Bologna  
irrevocabile il 5.5.1977  
**AMNISTIATA**
4. Sentenza 21.1.1987 Tribunale Parma  
irrevocabile l'8.3.1991  
Reato: art. 1 comma 2 n. 2 Legge n. 516/82.  
Compresso nel gennaio 1984  
**Mesi 4 Giorni 15 Arresto**  
Pena sospesa.  
Con ordinanza 9.7.1999 Corte d'Appello di  
Bologna, revoca il beneficio della Pena Sospesa.  
Con ordinanza 15.12.2000 Corte d'Appello di  
Bologna revoca la suddetta sentenza perché  
i fatti non sono più previsti dalla legge come  
reato.
5. Sentenza 27.11.1989 Corte Appello Bologna,  
irrevocabile il 23.5.1991.  
Reato: art. 216 R.D. n. 267/42.  
Compresso nel giugno 1978.

Pena accessoria: inabilitazione all'esercizio

**A. 2 M. - GG. - R.**

Di una impresa commerciale ed incapacità  
Ad esercitare Uffici direttivi presso qualsiasi  
Impresa per anni 10.  
Pena interamente condonata ai sensi del  
D.P.R. N. 865/86.

6. Sentenza 23.10-1987 Tribunale Parma  
irrevocabile il 23.6.1993.

Reato: art. 1 comma 2-6 Legge n. 516/82,  
art. 81 C.P.

Commesso il 23.4.1985.

**A. - M. 3 GG. - A. £ 9.000.000 A.**

Pene accessorie.

Pena sospesa.

Con ordinanza 9.7.1999 Corte d'Appello di  
Bologna revoca il beneficio della Pena Sospesa.

Con ordinanza 15.12.2000 la Corte d'Appello di  
Bologna revoca la suddetta sentenza perché i  
Fatti non sono più previsti dalla legge come reato.

7. Sentenza 5.12.1990 Tribunale Parma,  
irrevocabile il 2.11.1993.

Reato: art. 1 Legge n. 516/82, art. 81 C.P.

**A. - M. 4 GG. - A. £ 12.000.000 A.**

Pene accessorie.

Pena interamente condonata per D.P.R. N. 394/90

Con ordinanza 15.12.2000 Corte d'Appello di  
Bologna revoca la suddetta sentenza poiché i

Fatti non sono più previsti dalla legge come reato.

8. Sentenza 13.2.1991 Tribunale Parma irrevocabile  
il 16.11.1994.

Reato: art. 368 C.P.

Commesso il 12.12.1984.

**A. 1 M. 4 GG. - R.**

Pena condonata per D.P.R. n. 394/90.

9. Decreto 20.1.1997 G.I.P. Pretura Parma,  
irrevocabile il 25.2.1997.

Reato: art. 217 R.D. n. 267/42.

Commesso il 23.10.1994.

**A. - M. 3 GG. - R.**

Pena accessoria: inabilitazione all'esercizio

Di una impresa commerciale per anni 1,  
incapacità ad esercitare uffici direttivi  
presso qualsiasi impresa per anni 1.

**Sostituita la reclusione con**

**£. 6.750.000 M.**

10. Sentenza 14.11.1996 Corte Appello Bologna,  
Irrevocabile il 21.10.1997.

Reato: per Legge n. 516/82.

Compresso dal 1985 al 1989.

A. 2 M. 2 GG. – R. £ 12.000.000 M.

Pena accessoria: interdizione perpetua di

Componente di commissione tributarie

Più art. 6 Legge n. 516/82

Pubblicazione sentenza sulla Gazzetta di  
Parma.

Condonati anni 2 di reclusione e £ 10.000.000 di

Multa e le pene accessorie per D.P.R. N. 394/90.

Con ordinanza 15.12.2000 Corte Appello Bologna

Revoca la suddetta sentenza limitatamente alle

Condanne relative ai reati di cui agli artt. 1, 3 e 4

comma 1 lett. D). Ridetermina la pena per il residuo

reato di cui all'art. 4 comma 1 lett. F) della legge

n. 516/82 in

**A. 1 M. 1 GG. – R. £ 6.000.000 M.**

11. Sentenza 14.11.1996 Corte Appello Bologna,  
irrevocabile il 19.2.1998.

Reato: art. 216 L:F:

Compresso il 27.9.1984.

**A. 2 M. – GG. – R.**

Pena accessoria: inabilitazione

All'esercizio di un'impresa commerciale

E incapacità ad esercitare uffici direttivi

Presso qualsiasi impresa per anni 10.

Pene interamente condonate per D.P.R.

N. 394/90.

## **RITENUTO**

-che quando un indulto sia stato applicato più volte, oltre la misura stabilita complessivamente dai giudici diversi, il P.M. non deve richiedere la revoca delle plurime applicazioni al giudice competente, ma deve invece emettere provvedimento di cumulo ex art. 663 C.P.P. ed eseguire per un volta sola, sulla entità complessiva della espianda pena, la decurtazione stabilita dal decreto di indulto, già ritenuto applicabile dagli organi competenti in occasione delle sentenze di condanna in precedenza pronunciate

-che è quindi necessario procedere alla unificazione delle pene come sopra indicate;

-che nel caso di specie, è più favorevole al condannato procedere alla determinazione della pena unificata secondo il criterio del cumulo matematico delle singole pene inflitte;

-che la competenza appartiene a questa Corte di Appello, come giudice dell'esecuzione in virtù della sentenza sub 11), ultima passata in giudicato;

Visto l'art. 6 D.P.R. 16.12.1986 n. 865  
Visto l'art. 1 D.P.R. 22.12.1990 n. 394  
Visto l'art. 663 C.P.P.

### DISPONE

l'unificazione delle pene come sopra inflitte in complessivi : **ANNI 6 MESI 5 DI RECLUSIONE E £ 12.750.000 DI MULTA.**

### ORDINA

che dalla pena come sopra cumulata siano detratti:

- |                         |                                 |                                       |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| a)                      | per espiazione di pena          | a. m. gg. 6 R.                        |
| b)                      | per indulto ex D.P.R. n. 865/86 | a. 2 m. gg. R.                        |
| c)                      | per indulto ex D.P.R. n. 394/90 | a. 2 m. gg. R. £ 6.000.000 M.         |
| e così complessivamente |                                 | <hr/> a. 4 m. gg. 6 R. £ 6.000.000 M. |

### DISPONE

di conseguenza che **GUARESCHI MARUSI Rodolfo** debba espiaire in concreto la pena di : **ANNI 2 MESI 4 GIORNI 24 DI RECLUSIONE E £ 6.750.000 DI MULTA.**  
Con pena accessoria: Interdizione perpetua di componente di commissione tributaria più art. 6 L. 516/82; pubblicazione sentenza sulla Gazzetta di Parma.

### ORDINA

che il presente provvedimento sia notificato, nelle forme di legge, all'interessato.

Rilevato che per questa procedura risulta assistito dal, difensore di fiducia **AVV. Aniel SCHETTINO del Foro di Parma**, dispone che il presente provvedimento sia notificato quest'ultimo nelle forme di legge.

Bologna, 16 gennaio 2001

**IL PROCURATORE GENERALE**  
F.to Dr. Giuseppe MATTIOLI, Sost.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Bologna, 16.1.2001  
IL CANCELLIERE  
Guido GUARAGNELLA





**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

n° 76/98 reg. esec.

**ORDINE DI ESECUZIONE**

**Il Procuratore Generale della Repubblica**

Visto il provvedimento di unificazione pene della Procura Generale di Bologna in data 16.1.2001, che qui deve ritenersi per integralmente trascritto e riportato a tutti gli effetti di legge con il quale **GUARESCHI MARUSI Rodolfo**, nato il 20.1.1950 a **Salsomaggiore Terme (PR) residente a Parma Strada Argini Enza n. 103**, è stato condannato alla pena residua di **Anni 2 Mesi 4 Giorni 24 di reclusione e £ 6.750.000 di multa;**

visto l'articolo 656 del codice di procedura penale,

**ordina**

l'esecuzione della sentenza e dispone la carcerazione del condannato per l'espiazione della pena residua di **Anni 2 Mesi 4 Giorni 24 di reclusione e £ 6.750.000 di multa.**

**Dispone**

perciò che gli agenti della Forza pubblica, assicuratisi della persona del condannato, gli consegnino copia di questo ordine e quindi lo conducano nel più vicino Istituto di detenzione per espiarvi la pena sopra indicata.

**Manda**

alla Segreteria di trasmettere l'ordine di esecuzione a chi deve eseguirlo, di notificarne copia al difensore del condannato e di procedere a tutti gli adempimenti di sua competenza.

Il condannato risulta avere difensore di fiducia, **Avvocato Aniello SCHETTINO del Foro di Parma.**

Bologna, 18 gennaio 2001

**IL PROCURATORE GENERALE**  
F.to dr. Giuseppe MATTIOLI, Sost.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bologna, 18.1.2001

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Giulio SARNO



1181  
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Bologna, il 27 FEBBRAIO 2001

N. 76/98 R. ES.

Risposta a nota N. ....

OGGETTO: MARUSI GUARESCHI RODOLFO, NATO IL 20.1.1950 A SALSOMAGGIORE  
TERME, RESIDENTE A PARMA STRADA ARGENTI ENZA N. 103;  
CONDANNATO CON PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE PENE DELLA PROCURA  
GENERALE DI BOLOGNA IN DATA 16.1.2001, ALLA RESIDUA PENA  
DI ANNI 2 MESI 4 GIORNI 24 DI RECLUSIONE E €. 6.750.000.=  
DI MULTA.

20.1.1950

AL TRIBUNALE DI SOVRIGILANZA MAR 2001

BOLOGNA

TRASMETTO, PER COMPETENZA, L'ALLEGATA  
ISTANZA DI AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE,  
PRESENTATA DALL'AVV. ANIELLO SCHETTINO DEL FORO DI  
PARMA, DIFENSORE DI FIDUCIA DEL NOMINATO IN OGGETTO.

CON OSSERVANZA.

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

GIULIO SARNO

me di  
te qui

DR. GIUSEPPE MATTIOLI, SOST.

RALE





# CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

## UFFICIO CAMPIONE PENALE

Piazza dei Tribunali, 4 - 40124 Bologna - Tel. 051 201449; 051 201442

Art. Camp. Penale N. 67545

### ESTRATTO DI CONDANNA E CONTEMPORANEO AVVISO DI PAGAMENTO

(Art. 181 disp.att. CPP; DPR 237/97; circ. Min. GG Dir. Gen. Aff. Civili Uff. VIII prot 988 del 27/04/99)

Il sottoscritto Funzionario, vista la sentenza riportata per estratto munito di formula esecutiva in calce al presente atto,

### INVITA

**GUARESCHI MARUSI RODOLFO**

nato a SALSOMAGGIORE TERME il 20/01/1950

Residente a PARMA FRAZ S.PROSPERO P.SE -Via VIA ARGINI ENZA. 103

a pagare le somme di seguito indicate entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, come dalla successiva specifica:

741T	PENE PECUNIARIE (MULTA)	L. 6.750.000
741T	PENE PECUNIARIE (AMMENDA)	L. 0.
773T	RECUPERO SPESE MANT. CARCERE	L. 0.
773T	RECUPERO SPESE ANTICIPATE ( IN SOLIDO)	L. 0.
1AET	CASSA AMMENDE	L. 0.
109T	IMPOSTA DI REGISTRO	L. 0.
	<b>TOTALE</b>	<b>L. 6.750.000</b>
	curo	3486,08
	per arrotondamento	<b>L. 6.750.000</b>

AVVERTE CHE IN MANCANZA SI PROCEDERÀ A RISCOSSIONE COATTIVA AI SENSI DELL'ART. 7 DPR 237/97 CON ADDEBITO DELLE ULTERIORI SPESE.


### MODALITA' DI PAGAMENTO

• presso uno sportello bancario o postale abilitato al servizio riscossione tributi, mediante l'allegata distinta di versamento *Mod. 23*. A pagamento avvenuto la copia quietanzata con scritto in calce "Copia per eventuale presentazione in ufficio" dovrà essere consegnata o spedita dal versante a questo ufficio all'indirizzo sopraindicato quale unica prova dell'avvenuto pagamento.

Si avverte che, diversamente, il pagamento dovrà considerarsi come non eseguito e questo ufficio sarà costretto a promuovere gli atti esecutivi con ulteriori spese.

• Questo Ufficio accetterà anche il pagamento attraverso assegno circolare intestato a: S.R.T. - CONC. BOLOGNA che dovrà essere spedito o consegnato a CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - UFFICIO CAMPIONE PENALE Piazza dei Tribunali, 4 - 40124 Bologna, oppure eseguito con Vaglia Postale indirizzato a CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - UFFICIO CAMPIONE PENALE Piazza dei Tribunali, 4 - 40124 BOLOGNA indicando il numero di Campione Penale.

Bologna, li 29/01/2001



# ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DI CUMULO IN FORMA ESECUTIVA

Proc. Pen. 76/98 N°Es.

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello in data 16/01/2001 ha emesso il seguente provvedimento di cumulo contro:

**GUARESCHI MARUSI RODOLFO** nato a **SALSOMAGGIORE TERME** il 20/01/1950  
Imputato di reati vari

OMISSIS

dispone che :

**GUARESCHI MARUSI RODOLFO**

debba espiare in concreto anni 2 mesi 4 gg. 24 e  
L. 6.750.000 di multa e L. 0 di ammenda

Per estratto conforme all'originale.  
Bologna, li 29/01/2001



Il Cancelliere  
*[Signature]*  
Maglieri

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al P.M. di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti : in applicazione degli artt. 691 C.P.P. e 181, 199 disp.att. C.C.P.  
Bologna, li 29/01/2001



Il Cancelliere  
*[Signature]*  
Maglieri

*[Faint administrative stamps and text]*

*Guareschi Marusi Rodolfo*

MEDIANTE *[illegible]* A MEZZO POSTE  
AL *[illegible]* LEGGE

- 6 MAR. 2001

~~SILVAGNI ALESSANDRO~~  
ASS. TE. UNIF



Mod. 22 R cod. 008150



RICEVUTA


Accettazione **RACCOMANDATA**

E' vietata includere denaro e valori nelle raccomandate. L'Ente Poste non ne risponde.  
Compilare, a cura del mittente, a macchina o in carattere stampatello

DESTINATARIO	COATED Appellazioni BO - uff. Cat. Inform. Telem. 7	N. DIV. 50
	PIAZZA DEI TRIBUNALI	
	VIA PIAZZA	
	40124 BOLOGNA	

MITTENTE	<b>RODOLFO MARUSI GUARESCHI</b>	N. DIV. 50
	Via Argini Enza, 103	
	43027 S. PROSPERO P. SE (PR)	
	Cod. Fisc. MRG RLF 50A20 H720N	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> Espresso	<input type="checkbox"/> Via aerea
Contrassegnare la casella interessata	<input type="checkbox"/> Assegno L	



Tasse

Dati